



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF042

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	BONUS PER LE COMMISSIONI DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
RIFERIMENTI	ART. 1 CO. 924-925 L. 205/2017 - RM 3/2019
CIRCOLARE DEL	05/03/2019

Sintesi: in seguito all'introduzione dell'obbligo di tracciabilità degli acquisti di carburante da parte dei soggetti passivi Iva a decorrere dal 1/07/2018, a favore dei gestori degli impianti di distribuzione stradale è stato introdotto un credito d'imposta

- pari al 50% delle commissioni addebitate a fronte degli incassi tramite strumenti elettronici
- da utilizzare esclusivamente in compensazione nel mod. F24, utilizzando il codice tributo 6896.

Come noto, la legge di Bilancio 2018 ha disposto che:

- a decorrere **dal 1° luglio 2018**
- la **deduzione del costo/detrazione dell'Iva** relativa gli **acquisti di carburante** da parte dei soggetti passivi Iva (imprese o lavoratori autonomi)
- è subordinata al **pagamento tramite strumenti tracciabili**, individuati dal Prov. 4/04/2018:
 - Assegni** (bancari e postali, circolari e non) e vaglia postali o cambiali
 - pagamenti "elettronici"** previsti all'art. 5 D.lgs. 82/2005 (secondo le linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale con Determina n. 8/2014, punto 5), tra cui principalmente:
 - ✓ carte di debito (**bancomat**), **carte di credito** o **carte prepagate**
 - ✓ **bonifico** bancario o postale
 - ✓ addebito diretto (es.: i "pagamenti preautorizzati" o "Rid")
 - ✓ **bollettino postale**
 - ✓ **altri strumenti di pagamento elettronico** che consentano l'addebito in C/C.

CREDITO D'IMPOSTA PER LE COMMISSIONI AI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

A fronte dell'obbligo di tracciabilità, i maggiori oneri a carico dei distributori di carburante per le commissioni sulle transazioni sono state attenuate con l'introduzione di un **credito d'imposta**.

A tal fine non è stata prevista l'emanazione di alcun provvedimento attuativo.

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è disciplinato come segue:

- ➔ è pari al **50% del totale delle commissioni "addebitate"**



N.B.: non è previsto un limite massimo, nè alcuna riparametrazione agli stanziamenti nel bilancio pubblico) Inoltre va considerato che sono previste commissioni solo nel caso di pagamento tramite carte di credito (sono escluse bancomat) o strumenti similari (es.: pagamento tramite PayPal o simili).

- ➔ Il credito d'imposta è utilizzabile:

- in **compensazione nel mod. F24** esclusivamente tramite i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia Entrate (Entratel o Fisconline)
- a decorrere dal **periodo d'imposta successivo a quello di maturazione**.




Addebito: si ritiene si debba fare riferimento al formale "addebito" in conto a carico del gestore dell'impianto di distribuzione, in applicazione di un principio "di cassa", e non del sostenimento dell'onere.

Così, le commissioni delle carte di credito per gli utilizzi di dicembre 2018 addebitate sul C/C a gennaio 2019 attribuiscono un credito d'imposta solo a decorrere dal 2019, utilizzabile a partire dal 1/01/2020.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G.A. Longhin 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it



CODICE TRIBUTO

Per consentire l'utilizzo nel mod. F24 la RM 3/2019 ha istituito il codice tributo

"6896" "Credito d'imposta pari al 50 per cento delle commissioni addebitate agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, ai sensi dell'articolo 1, commi 924 e 925, della legge 27 dicembre 2017, n. 205".

Sezione: va riportato nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati"

"Anno di riferimento": va indicato l'anno in cui le commissioni risultano addebitate.

ATTENZIONE: la RM 3/2019 pare disporre una limitazione alla maturazione del credito:

- ➔ nella considerazione che il credito è stato introdotto **per agevolare l'utilizzo dei mezzi di pagamento tracciati l'previsti ai fini della detraibilità dell'Iva e della deducibilità dei costi**
- ➔ lo stesso **spetta per le commissioni addebitate con riferimento alle transazioni per le quali la detraibilità e la deducibilità sono subordinate alle suddette modalità di pagamento**



N.B.: ciò significa dover distinguere tra le commissioni addebitate per l'acquisto con una carta di credito

- da parte di un privato: non attribuirebbe un mai credito d'imposta
- da parte di soggetti passivi Iva: dovendosi distinguere tra i rifornimenti effettuati
- ✓ per i veicoli speciali (es: un autotreno): non attribuisce credito d'impost
- ✓ per tutti gli altri veicoli (inclusi autocarri): attribuisce credito d'imposta.

A tal fine si noti che non risulta possibile comprendere tale dettaglio dall'addebito del **gestore della carta di credito** (posto che quest'ultima non conosce il mezzo rifornito, nè se l'acquirente sia una persona fisica con partita Iva o meno); il gestore dell'impianto dovrebbe dunque prenderne nota al momento del pagamento.

In ogni caso, considerato che la norma nulla dispone nel merito, si ritiene doversi attribuire una interpretazione diversa (quantomeno fino a ulteriori chiarimenti ufficiali nel merito).

Esempio

Un impresa di distribuzione stradale di carburante verifica i seguenti addebiti per commissioni in relazione agli utilizzi delle carte di credito effettuate dalla clientela:

Utilizzo carta di credito	Mese addebito in conto	Bonus	Importo
Giugno 2018	Luglio 2018	NO	800,0
da luglio a novembre 2018	da agosto a dicembre 2018	dal 2018	5.000,0
dicembre 2018	gennaio 2019	dal 2019	1.200,0

L'imprenditore calcola il credito d'imposta maturato nel 2018:

- ✓ $50\% \times \text{€} 5.000 = \text{€} 2.500$
- ✓ utilizzabile in compensazione orizzontale dal 1/01/2019.

L'imprenditore lo utilizza il 16/01/2019 per versare ritenute operate a dicembre 2018.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G.A. Longhin 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

SEZIONE ERARIO		codice tributo	releazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
		6896		2018		2.500 00
IMPOSTE DIRETTE - IVA		1040	12	2018	2.500 00	
RITENUTE ALLA FONTE						
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI						
codice ufficio	codice atto					+/-
				TOTALE	A	B
				SALDO (A-B)		

ULTERIORI CHIARIMENTI

Come anticipato, la norma non ha previsto l'emanazione di un provvedimento attuativo; ciò ha comportato l'assenza di definizione di regole specifiche.

A titolo di esempio, **nulla viene chiarito** in relazione ai seguenti aspetti:

- **quadro RU**: nulla viene chiarito circa l'indicazione in dichiarazione dei redditi (si ritiene che il bonus vada dichiarato a quadro RU del periodo d'imposta in cui il bonus è "maturato" ed utilizzato)
- **imponibilità**: in assenza di una disposizione di legge che preveda la non imponibilità del credito d'imposta, esso risulta **imponibile** sia ai fini dei **redditi** che ai fini **Irap**.
- **limiti di utilizzo**: in assenza di espresso esonero previsto per legge, si deve ritenere si applicano i limiti massimi annuali di utilizzo previsti per le compensazioni orizzontali (€ 700.000; è possibile trovi applicazione anche il limite di € 250.000 previsto per i crediti di imposta da indicare a quadro RU).

A tal fine si attendono chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate